



# VOTAZIONE POPOLARE DEL 26 SETTEMBRE 1976

---

1

## **Decreto federale concernente un articolo costituzionale sulla radiotelevisione**

2

## **Decreto federale sull'iniziativa popolare intesa all'introduzione da parte della Confederazione di un'assicurazione di responsabilità civile per autoveicoli e biciclette**

**Decreto federale  
concernente un articolo costituzionale  
sulla radiotelevisione**

(Del 19 marzo 1976)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 1973,

*decreta:*

## I

Nella Costituzione federale sono inserite le seguenti disposizioni:

Art. 36 cpv. 5 (nuovo)

<sup>5</sup> Dev'essere promossa una diffusione radiotelevisiva quanto possibile equivalente in tutte le regioni del Paese.

Art. 36 quater

<sup>1</sup> La legislazione sulla radiotelevisione è di competenza federale.

<sup>2</sup> La Confederazione può rilasciare concessioni per la diffusione dei programmi. Essa affida l'allestimento e la diffusione dei programmi a uno o più istituti di diritto pubblico o privato, autonomi nei limiti della legislazione.

<sup>3</sup> La radiotelevisione dev'essere istituita e condotta per la collettività, secondo i principi dell'ordinamento liberale e democratico. Dev'essere tenuto conto degli interessi dei Cantoni.

<sup>4</sup> I programmi devono segnatamente:

- a. garantire un'informazione obiettiva e equilibrata;
- b. esprimere adeguatamente la pluralità delle opinioni;
- c. promuovere la comprensione per i bisogni della comunità;
- d. riflettere il carattere proprio delle regioni linguistiche e delle singole parti del Paese;
- e. tener conto delle diversità culturali e sociali;
- f. garantire il rispetto della personalità e delle convinzioni religiose.

Nei limiti di queste direttive è garantita la libera formazione dei programmi.

<sup>5</sup> Dev'essere tenuto conto della situazione e della missione di altri mezzi di comunicazione, soprattutto della stampa.

<sup>6</sup> La legge istituisce un'autorità indipendente di ricorso.

<sup>1</sup> Il presente decreto è sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati  
Berna, 19 marzo 1976

Il presidente, **Wenk**  
Il segretario, **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale  
Berna, 19 marzo 1976

Il presidente, **Etter**  
Il segretario, **Hufschmid**

Chi intende accettare il presente decreto vota «si», chi intende respingerlo vota «no».

Berna, 9 giugno 1976

In nome del Consiglio federale svizzero  
Il cancelliere della Confederazione, **Huber**

**Decreto federale  
sull'iniziativa popolare intesa all'introduzione da parte  
della Confederazione di un'assicurazione di responsabilità  
civile per autoveicoli e biciclette**

(Del 19 dicembre 1975)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

dopo aver esaminato l'iniziativa popolare intesa all'introduzione da parte della Confederazione di un'assicurazione di responsabilità civile per autoveicoli e biciclette, depositata l'11 aprile 1972;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 1974,

*decreta:*

Art. 1

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare dell'11 aprile 1972, intesa all'introduzione, da parte della Confederazione, di un'assicurazione di responsabilità civile per autoveicoli e biciclette è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

---

**<sup>a</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:**

I cittadini svizzeri sottoscritti, aventi diritto di voto, chiedono, in via di iniziativa popolare in forma di progetto elaborato, che la disposizione seguente sia introdotta nella Costituzione federale:

*Art. 37 bis cpv. 3*

**<sup>a</sup> La Confederazione istituisce, per via legislativa, un'assicurazione federale per la copertura della responsabilità civile dei detentori di veicoli a motore e di biciclette.**

**Art. 2**

**Il Popolo e i Cantoni sono invitati a respingere l'iniziativa.**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 19 dicembre 1975

Il presidente, **Etter**

Il segretario, **Hufschmid**

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 19 dicembre 1975

Il presidente, **Wenk**

Il segretario, **Sauvant**

Chi intende accettare l'iniziativa (art. 1), vota «sì», chi intende respingerla vota «no».

Berna, 9 giugno 1976

In nome del Consiglio federale svizzero

Il cancelliere della Confederazione, **Huber**